



COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 DEL 29-06-2026

Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2026. Fissazione scadenza pagamenti tributo.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di giugno alle ore 13:00, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, alla Prima convocazione Straordinaria regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio comunale partecipato dai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Zedda Rossano	Presente	Carta Olindo	Presente
Cau Simone	Presente	Dessi Mauro	Presente
Melis Cinzia	Assente	Murru Cristiana	Presente
Passon Isabella	Presente	Pisanu Alessandra	Assente
Manis Gian Franco	Assente	Floris Francesca	Presente
Brughitta Andrea	Presente	Farris William	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

Assume la presidenza il Zedda Rossano in qualità di Sindaco, il quale constatato legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 23.12.2025, avente per oggetto: "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - Periodo 2026-2028";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 23.12.2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n° 118/2011)";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2026 avente all'oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 - Parte Finanziaria";

PREMESSO CHE:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";

- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

PRESO ATTO che con la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti, che devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19.06.2026 avente ad oggetto “VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF TARI) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2026-2029 SECONDO IL MTR-3 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF.”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il quadriennio 2026-2029 del MTR-3;

VERIFICATO che la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura della componente UR1,a pari ad euro 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, della componente UR2,a pari ad euro 1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi e della componente UR3,a istituita in relazione al finanziamento delle agevolazioni riconosciute agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito del c.d. “bonus sociale rifiuti”. Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 29-06-2026 COMUNE DI GERGEI

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

CONSIDERATO che ARERA, con deliberazione 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, ha approvato il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), disciplinando le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni contenute nel TUBR approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, il bonus sociale rifiuti dovrà essere riconosciuto agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità operative definite da ARERA e dai successivi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO altresì che il bonus sociale rifiuti è riconosciuto automaticamente agli aventi diritto mediante il sistema SGate, senza necessità di presentazione di apposita istanza al Comune, ed è finanziato attraverso l'applicazione della componente perequativa UR3,a istituita da ARERA, senza incidenza diretta sul Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2026, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2026, così determinate:

- a. 31.07.2026 (prima rata di acconto);
- b. 30.09.2026 (seconda rata di acconto);
- d. 15.12.2026 (terza rata di conguaglio e rata unica);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante

le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

Acquisiti:

- il Parere favorevole di regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto Decreto Sindacale n. 1/2026 come modificato dal Decreto Sindacale n. 2/2026, esprime parere favorevole **sulla proposta n.21 del 18.06.2026** attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- Il Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012). Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto Sindacale n. 1/2026 come modificato dal Decreto Sindacale n. 2/2026, esprime parere favorevole sulla **proposta n.21 del 18.06.2026** attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria n.11 del 26/06/2027

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

Il Sindaco, illustra la proposta, e chiuso il dibattito la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti n.8
Votanti n. 8
Voti Favorevoli n. 8
Voti Contrari n. 0
Astenuti n.0

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti n.8
Votanti n. 8
Voti Favorevoli n. 8
Voti Contrari n. 0
Astenuti n.0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2026, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - a. 31.07.2026 (prima rata di acconto);
 - b. 30.09.2026 (seconda rata di acconto);
 - d. 15.12.2026 (terza rata di conguaglio e rata unica);
3. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;
4. Di dare atto che, come previsto dalla Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura della componente UR1,a pari ad euro 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, della componente UR2,a pari ad euro 1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi e della componente UR3,a istituita in relazione al finanziamento delle agevolazioni riconosciute agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito del c.d. "bonus sociale rifiuti"; tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;
5. Di dare atto che il D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti», e che ARERA, con deliberazione 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, ha approvato il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), disciplinando le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
6. Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel TUBR approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, il bonus sociale rifiuti dovrà essere riconosciuto automaticamente agli aventi diritto mediante il sistema SGate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità operative definite da ARERA e dai successivi provvedimenti attuativi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 29-06-2026 COMUNE DI GERGEI

7. Di dare atto che il Bonus Rifiuti è finanziato attraverso l'applicazione della componente perequativa UR3, istituita da ARERA, senza incidenza diretta sul Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
8. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.
9. Di dichiarare, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Zedda Rossano

Il Segretario comunale
Dott.ssa Saba Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)